

Perizia di stima del valore economico dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale relativa al marchio

"TELESTENSE"

della società

R.E.I. S.r.l. in liquidazione giudiziale ed in esercizio provvisorio

Ing. Massimo Rinaldi

C.F. RNLMSM78E09G813T - P. Iva 09459500964

Via Taramelli 11 - 20025 Legnano (MI)

Tel. 0331-593377 - Fax. 0331-452183

progetti@planetmedia.it

massimo.rinaldi1@ingpec.eu

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
<i>Bene autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e numerazione LCN.....</i>	4
a) <i>Autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati.....</i>	4
b) <i>Numerazione LCN.....</i>	7
<i>Bene LCN.....</i>	8
c) <i>Criteri per la stima del valore economico del “Logical Channel Number” (LCN).....</i>	8
d) <i>Stima economica LCN.....</i>	12
<i>Il coefficiente Q_f.....</i>	13
<i>Indicazione del coefficiente correttivo Q_f.....</i>	13
e) <i>Valore economico dell’identificatore LCN.....</i>	13
f) <i>Conclusione.....</i>	14
CONCLUSIONI.....	15

INTRODUZIONE

Perizia di stima del valore economico dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, di carattere commerciale per il bacino regionale dell'Emilia Romagna, della società R.E.I. S.r.l. in liquidazione giudiziale ed in esercizio provvisorio, con l'attribuita numerazione LCN (logical channel number) 19.

La presente relazione viene predisposta sulla base dell'incarico ricevuto e nei limiti dello stesso, non può essere quindi utilizzata per finalità diverse da quelle che soggiacciono all'incarico affidato.

In coerenza con l'incarico ricevuto il sottoscritto non ha effettuato, né è tenuto ad effettuare, alcuna verifica autonoma e indipendente in merito alla correttezza, all'accuratezza, alla veridicità e alla completezza delle informazioni fornitegli. Lo scrivente non rilascia alcuna dichiarazione e non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la correttezza, l'accuratezza, la veridicità e la competenza di tali informazioni, né si assume alcuna responsabilità al riguardo. Le analisi effettuate sono basate sulla documentazione resa disponibile e i servizi erogati non costituiscono una *Due Diligence*.

Facendo seguito al conferimento di incarico ricevuto ed in conseguente espletamento del medesimo, si trasmette la seguente perizia estimativa del valore economico dei beni di seguito specificati:

- **autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale per il bacino territoriale dell'Emilia Romagna relativa al marchio/palinese "TELESTENSE" (graduatoria pubblicata con determina dirigenziale del 04/02/2022);**
- **numerazione LCN n. 19 dell'ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre per il bacino regionale dell'Emilia Romagna, associata al suddetto marchio/palinese (graduatoria definitiva pubblicata con determina dirigenziale del 04/02/2022);**

Il complesso tecnico – editoriale sopra descritto viene valutato sulla base del seguente parametro estimativo:

- **valore economico del "bene autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi ed associata numerazione LCN".**



VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENI

Bene autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e numerazione LCN

a) Autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati

L'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione televisiva in tecnologia digitale su frequenze terrestri in ambito locale, rilasciata dal *Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni*¹ - ai sensi di quanto previsto dalla richiamata delibera Agcom n. 353/11/CONS, **costituisce il titolo che abilita alla diffusione di contenuti audiovisivi sul digitale terrestre con un determinato marchio.**

Per la valorizzazione di tali titoli rilasciati dal *Ministero dello Sviluppo Economico*, assume preminente rilevanza il contributo istruttorio che gli istanti debbano versare all'Erario per il rilascio dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, che l'art. 7 della sopra richiamata delibera 353/11/CONS prevede nella misura di € 3.000,00 (tremila) per quella in ambito locale².

Per l'effetto, si ritiene in questa sede congrua una stima forfettaria del bene *de quo* pari ad € 5.000,00 (cinquemila), con plusvalore rispetto al contributo istruttorio di cui sopra pari ad € 2.000,00 (duemila).

Tale valorizzazione risulta giustificata almeno sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'acquisizione di un titolo FSMA legittimamente già rilasciato incorpora un valore aggiunto connesso alla possibilità per l'acquirente di avviare l'attività in tempi significativamente ridotti, senza dover attendere la conclusione del procedimento istruttorio ministeriale necessario per il rilascio *ex novo* dell'autorizzazione; in secondo luogo, l'autorizzazione già esistente è caratterizzata da una pregressa operatività che, al momento del trasferimento, reca con sé un contributo di pre-sintonia della numerazione LCN assegnata, elemento che incide positivamente sulla continuità e sull'efficacia della futura attività editoriale.

Da quanto sopra esposto, il valore stimato di un'autorizzazione di tal fatta insita nell'ambito di un complesso tecnico - editoriale si dettaglia come segue:

Autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati	Valore economico
Autorizzazione FSMA	€ 5.000

Tale stima rappresenta (dei due che in questa sede saranno presi in considerazione³) un parametro da sommare al valore della eventuale⁴ numerazione automatica assegnata al servizio di media audiovisivo, il cui metodo di quantificazione monetaria verrà trattato nel prosieguo del presente lavoro, valendo in ogni caso

¹ Oggi *Ministero delle imprese e del made in Italy*.

² Fatta salva l'autorizzazione a valere per un solo bacino provinciale, il cui contributo istruttorio è pari ad € 500,00.

³ Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati ed attribuzione LCN.

⁴ Poiché non a tutti i marchi/palinesiti autorizzati – ad oggi – il *Ministero delle Imprese e del made in Italy* è riuscita a garantire l'assegnazione di un LCN.



l'empirica considerazione in base alla quale più basso sarà tale identificatore, maggiore sarà il valore "assoluto" dell'autorizzazione; viceversa, ad un *LCN* più alto corrisponderà sempre un minor valore "assoluto" del titolo abilitante l'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati per un determinato palinsesto⁵.

Sul punto, va detto che tale argomentazione acquisisce particolare importanza nel *range* di *zapping* dell'utente medio, che si spinge nella consultazione dei canali attraverso la funzione "+" e "-" del telecomando generalmente non oltre i numeri 30/35, oltrepassando tale "soglia" sulla base delle frequenziazioni conosciute in forza di informazioni a vario titolo⁶ a lui note.

La numerazione *LCN* corrisponde quindi all'ordinamento automatico dei canali (marchi/palinsesti) presenti sulla televisione digitale terrestre, in quanto autorizzati ad essere diffusi ai sensi della citata delibera Agcom n. 353/11/CONS.

A tale proposito, per completezza espositiva, pare utile in questa sede compiere un breve *excursus* sulle vicende che dal 2010 hanno interessato l'attribuzione, da parte del *Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico*⁷, alle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati delle numerazioni automatiche *LCN*.

Tale identificativo⁸ consente all'utente di individuare attraverso **un numero di programma** sul telecomando del proprio apparecchio televisivo un determinato contenuto⁹.

In breve, con la delibera n. 366/10/CONS, l'Agcom aveva approvato un **Piano di numerazione automatica dei canali (sempre intesi come "marchi", identificativi di un insieme di programmi che compongono un palinsesto da trasmettere) della televisione digitale terrestre**, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4660/2012 depositata il 31/08/2012, aveva provveduto ad annullarlo. In conseguenza di ciò, con successivo provvedimento del 4/09/2012 l'Autorità aveva prorogato l'attuale Piano di numerazione automatica dei canali¹⁰, per poi adottarne un altro, tramite la delibera 237/13/CONS, che tenesse conto delle indicazioni fornite dal giudice amministrativo.



⁵ Tutto ciò anche in ragione del fatto che la P.A. non ammette che un *LCN* possa essere venduto separatamente dall'autorizzazione alla quale è stato associato con provvedimento amministrativo *ad hoc*, ma – poste determinate condizioni oggi espresse nella delibera Agcom n. 366/10/CONS – eventualmente solo scambiato con altro nell'ambito del medesimo bacino regionale.

⁶ Es.: pubblicità di determinati canali su numerazioni più o meno remote, ovvero fidelizzazione maturata in forza di precedente visione.

⁷ Oggi *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*.

⁸ i cui criteri di assegnazione sono stati elaborati dall'Agcom e sono ancora oggi al vaglio della magistratura amministrativa;

⁹ Ad esempio, effettuando la sintonizzazione automatica dei *decoder*, sappiamo che l'apparecchio collocherà alla posizione "1" del telecomando il marchio/palinsesto "*RAI 1*", alla posizione "2" il marchio/palinsesto "*RAI 2*", proseguendo i contenuti cosiddetti generalisti nazionali *ex analogici* ad occupare su tutto il territorio nazionale le posizioni fino alla n. "9" *LCN*. Per quanto concerne le Tv locali, a tali realtà sono state riservate oltre alle posizioni da "10" a "19" e da "71" a "99" (primo arco di numerazione), il secondo e terzo arco di numerazione nel quale si ripetono i blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo e, infine, il settimo arco di numerazione (cfr. l'art. 5 dell'Allegato A alla delibera Agcom n. 366/10/CONS, principio conservato dalla Delibera n. 116/21/CONS).

¹⁰ Quello di cui alla delibera 366/10/CONS cit.

Ciò nonostante, quest'ultimo provvedimento non aveva trovato applicazione per le ulteriori vicissitudini giudiziarie che ne avevano, dapprima, sospeso l'efficacia per giungere¹¹ alla pubblicazione sul sito dell'Agcom¹² della relazione 27/04/2015 che il Consiglio di Stato aveva affidato, a mezzo della sentenza n. 6021/2013 di accertamento dell'inottemperanza dell'*Autority* al giudicato di cui alla sentenza n. 4660/2012, al nominato Commissario *ad acta*. Nel provvedimento *ad actum* si confermava la presenza nel panorama radiotelevisivo *ante switch off* analogico/digitale di 7 (sette) emittenti analogiche nazionali, in aggiunta alle 3 (tre) reti del servizio pubblico *RAI*.

La questione relativa all'ottemperanza da parte della P.A. alla ridetta sentenza n. 4660/2012 approdava al vaglio della *Corte di Cassazione* che, con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1836/2016 del 01/12/2016, accoglieva l'impugnativa di *Agcom* e *Ministero dello Sviluppo Economico* avverso la suddetta sentenza n. 6021/2013, censurando l'attività del Consiglio di Stato per violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

In estrema sintesi, la *Suprema Corte* accoglieva l'unico motivo di ricorso con il quale si denunciava la violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione all'art. 110 c.p.a. ed all'art. 362 c.p.c., poiché il *Consiglio di Stato* – nella parte motiva della impugnata sentenza, al fine di dare esecuzione alla sua pronuncia n. 4660/2012 – aveva erroneamente ritenuto che l'*Agcom* avrebbe dovuto elaborare il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre provvedendo “*ora per allora*”, cioè rivolgendo l'indagine sulle preferenze e le abitudini degli utenti della televisione al 2010¹³, quindi senza tenere conto dell'intervenuto mutamento del panorama televisivo a seguito dello *switch off* analogico/digitale, completato su tutto il territorio nazionale nel luglio 2012, posto a fondamento del nuovo regolamento di cui alla delibera 237/13/CONS.

Un tale intendimento era stato ritenuto dalla *Corte di Cassazione* invalidante dell'accertamento di cui alla sentenza n. 6021/2013 del *Consiglio di Stato*, in quanto al giudice amministrativo¹⁴ non poteva essere consentito di spingersi fino a costringere la P.A. ad un esame di merito¹⁵ “*virtuale e retrospettivo della situazione da regolamentare*”¹⁶.

Più recentemente, sulla scorta delle previsioni di cui alla *Legge di Bilancio 2018*¹⁷ e per effetto delle modifiche apportate alla materia anche dalla *Legge di Bilancio 2019*¹⁸, il Legislatore aveva previsto per l'Agcom l'incombenza di provvedere all'aggiornamento del *Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre* entro il 31/12/2019¹⁹.



¹¹ In ordine di tempo.

¹² 30/04/2015.

¹³ Anno di adozione della annullata delibera 366/10/CONS.

¹⁴ Sul punto la giurisprudenza appare “granitica”.

¹⁵ Ovvero compierlo per il tramite di un provvedimento commissariale.

¹⁶ Esame che neanche una condotta spontanea dell'Amministrazione sarebbe stata in grado di realizzare.

¹⁷ L. n. 205/2017, che tratta anche molti altri aspetti della materia dal comma 1026 al comma 1045 dell'art. 1.

¹⁸ L. n. 145/2018.

¹⁹ La *Legge di Bilancio 2018* aveva fissato questa scadenza al 31/05/2019.

Pur in assenza del rispetto del termine sopra richiamato, **con la delibera n. 116/21/CONS** l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha provveduto alla pubblicazione dell'aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. L'attuazione di tale piano è stata demandata all'allora *Ministero dello Sviluppo Economico*²⁰, il quale, mediante le procedure competitive successivamente espletate, ha contribuito a ridefinire l'assetto complessivo dell'emittenza televisiva privata.

b) Numerazione LCN

Nello specifico del lavoro che in questa relazione viene presentato, ferme restando l'appetibilità del contenuto trasmesso²¹ e la notorietà del marchio di diffusione ai fini della fidelizzazione dell'utenza²², che qui non saranno oggetto di valutazione, non c'è dubbio che la numerazione automatica *LCN* attribuita al canale assume notevole rilevanza se si guarda alla miriade di nuovi contenuti che affollano l'offerta della televisione digitale terrestre, la cui presenza sta determinando una frammentazione degli ascolti soprattutto per i soggetti che operano in ambito locale.

Va sottolineato che, pur avendo il Legislatore²³ lasciato all'utente il diritto di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre²⁴, tale facoltà risulta scarsamente esercitata, in quanto i *decoder* richiedono periodiche operazioni di risintonizzazione ai fini di una aggiornata indicizzazione di tutti i contenuti presenti e tali operazioni determinano, ogni volta, la cancellazione della lista dei canali creata in precedenza dall'utente.

In tale contesto, **rileva innanzitutto il valore economico di una numerazione LCN bassa**²⁵. Evidentemente, più basso è il posizionamento del canale sul telecomando, maggiore è la probabilità che quel canale possa essere prescelto, oppure intercettato e comunque seguito dal pubblico, potendo perciò costituire oggetto di interesse per gli investitori pubblicitari. Per completezza espositiva, con riferimento alle numerazioni più alte, non si può trascurare la valenza strategica che assumono, per una loro più facile memorizzazione, i numeri composti dalla stessa cifra (es. 99, 111, 666, etc.).

Il valore economico della numerazione *LCN* dipende, poi, dall'ambito territoriale²⁶ per il quale la stessa viene assegnata e dal contesto socio-geografico di riferimento, valutato dal punto di vista demografico e socio-politico- economico²⁷.



²⁰ oggi *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*.

²¹ Difficilmente valutabile, trattandosi di elemento dinamico.

²² Che richiede una differente metodologia di valutazione.

²³ Cfr. art. 29, comma 4, D.L. vo n. 208/2021 e s.m.i.

²⁴ Attraverso la funzione di sintonizzazione manuale del *decoder* o del televisore di ultima generazione.

²⁵ Quantomeno relativamente al primo arco di numerazione, cioè con la numerazione cosiddetta a due cifre.

²⁶ *Area Tecnica* e, in funzione del vettore prescelto, *mux* di 1° o 2° livello.

²⁷ È di intuitiva evidenza la maggiore rilevanza demografica e commerciale del presidio della provincia di Milano rispetto ad altra meno popolosa, quindi commercialmente poco appetibile.

Bene LCN

Il diritto d'uso di un *Logical Channel Number*, stante la disciplina giuridica di specie, non è scindibile dall'autorizzazione ad esso riferito, essendo strumentale all'esercizio del medesimo²⁸. I criteri di stima e di determinazione qualitativa del *Logical Channel Number* sono descritti nelle pagine che seguono.

c) Criteri per la stima del valore economico del “*Logical Channel Number*” (LCN)

Nel merito, la determinazione della stima proviene dal metodo di cui si dirà di seguito.

Come facilmente intuibile, la valutazione economica degli identificatori *LCN* si basa, oggi ed in Italia, su numerosi criteri tecnici, socioeconomici e strategici, che non possono essere disgiunti.

La struttura di competenze a più livelli *CONSULTMEDIA*[®] nella quale opera lo scrivente, nell'esercizio delle proprie attività, ha sviluppato una notevole esperienza nell'ambito della stima del valore economico degli identificatori *LCN* riferendosi ad una griglia di interventi valutativi, poi affinati, condivisi da gran parte degli operatori.

In proposito, si osservi che, fino a qualche tempo fa, la valutazione di un identificatore *LCN* era limitata all'attribuzione di un valore sostanzialmente indiscriminato, basato quasi esclusivamente sul suo posizionamento nell'arco di numerazione in funzione dell'area geografica nel quale esso era impiegabile in maniera associata all'autorizzazione per fornitura di servizi di media audiovisivi.

Stante la decisa evoluzione del settore, risulta indispensabile adottare parametri più dettagliati ed articolati, nell'ambito delle attribuzioni di valore ai beni in parola. Conseguentemente, al fine di attribuire un valore economico ad un identificatore *LCN*, vengono ora generalmente utilizzati i seguenti parametri:

N01 = valore dell'area di servizio;

N02 = importanza dell'area servita sotto l'aspetto demografico;

N03 = importanza dell'area servita sotto l'aspetto commerciale;

N04 = disponibilità alternativa di altri identificatori LCN;

N05 = arco di numerazione;

N06 = blocco di numerazione;

N07 = valore del livello di presintonizzazione;

N08 = tipologia per genere di programmazione dell'autorizzazione associata;

N09 = affermazione tecnologia digitale non in DTT;

N10 = memorizzabilità dell'identificatore LCN.



Quanto sopra permette di elaborare una tabella come quella di seguito riportata, nella quale si determina la valutazione qualitativa di un *LCN* attivo in una determinata macroarea attraverso una scala di valori, e ciò indipendentemente dalla valorizzazione economica del medesimo.

²⁸ Gli identificatori *LCN*, infatti, non possono essere utilizzati in assenza di attribuzione specifica che sottintende la titolarità di un'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Tale scala di valori va da:

- ✓ 1 (valore minimo) a 10 (valore massimo) per i parametri N1, N2, N3, N5, N6 e N10;
- ✓ 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo) per quanto riguarda i parametri N4 e N8;
- ✓ 1 (valore minimo) a 8 (valore massimo) per quanto riguarda il parametro N7.

Infine, con riferimento al parametro **N9**, esso assume punteggio negativo **fissato convenzionalmente l'anno di riferimento in -7**.

<i>LCN Emilia Romagna</i>	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
19	8	8	8	4	8	9	7	3	-7	9

Il punteggio dei parametri sopra citati, per la cui attribuzione si è tenuto conto del carattere commerciale dell'autorizzazione di cui al presente studio, si dettaglia come segue:

Parametro N1

Tale parametro rimanda al valore **dell'area di servizio**, o **bacino di utenza**, nel quale l'identificatore LCN è utilizzato²⁹.

Ai fini della valutazione si assume a riferimento il valore della **area di servizio**, attribuendo ad essa un'ampiezza più o meno rilevante in relazione alla connotazione giuridica-amministrativa.

Parametro N2

Il dato sotteso a tale parametro è relativo alla densità della popolazione intesa come valore indicativo del grado di occupazione del territorio e, quindi, del rapporto tra popolazione e territorio servito dal *network provider* che trasporta il programma *DTT* cui l'identificatore *LCN* è associato.

Al fine di procedere alla determinazione di tale valore occorre pertanto conoscere l'operatore di rete per la trasmissione del contenuto associato all'identificatore *LCN*, **che nel caso specifico è la società EI Towers S.p.A.**³⁰, con il quale la società titolare del titolo aveva sottoscritto apposito contratto.

Per completezza espositiva, giova comunque evidenziare la linea guida dello scrivente in base alla quale, in assenza di un *network provider*, cioè **per il caso in cui il marchio/palinsesto autorizzato non sia diffuso**, i

²⁹ Nel merito, il protocollo *ITU-R BS.638*, recante termini e definizioni usati nella pianificazione delle frequenze per il *broadcast*, al capitolo 3 contiene la nota 1 che precisa che l'area di copertura di un impianto trasmittente è determinata esclusivamente dalle condizioni tecniche specificate, a prescindere da considerazioni amministrative o regolamentari.

La *Recommendation ITU-R V.573-4* definisce area di copertura o cattura (di una stazione terrestre) la zona associata ad una stazione trasmittente per un dato servizio e per una specifica frequenza al cui interno, sotto specifiche condizioni tecniche, le radiocomunicazioni possono essere realizzate con una o diverse stazioni riceventi.

La cosiddetta area di servizio, secondo la citata *Rec. ITU-R V.573-4* ha invece la stessa base tecnica del termine area di copertura, ma include anche gli aspetti amministrativi.

³⁰ Area Tecnica 08-Emilia Romagna, Rete di 1° livello n. 1 Ch 32 UHF.

paramenti N1 e N2 non riceverebbero valorizzazione, con conseguente decremento del valore complessivo del bene, anche in ragione della possibile revoca ad opera della competente autorità amministrativa del titolo abilitante l'attività caratteristica.

Parametro N3

Tale valore è un'affinazione del parametro N2, posto che la densità della popolazione non rappresenta che un valore indicativo del grado di occupazione del territorio e non può essere considerata come un rapporto interpretativo o esplicativo. La densità fornisce il valore grezzo del rapporto tra popolazione e territorio: un indice meno generico, che tenga conto delle differenti situazioni economiche e sociali, si può desumere dal confronto tra i bisogni degli abitanti e la quantità delle risorse a disposizione per soddisfarli.

È, infatti, evidente che, sotto il profilo della rilevanza commerciale di un bacino, più del numero di abitanti per chilometro quadrato, giova conoscere la quantità di beni che, in media, ogni abitante potrebbe avere a disposizione per soddisfare i propri bisogni.

Parametro N4

Quanto al parametro N4, va detto che, nella logica di mercato, esso assume una rilevanza determinante, in quanto l'indisponibilità di identificatori *LCN* alternativi sull'area di riferimento rende chiaramente indefinibile il valore del *logical channel number*.

Parametro N5

Il parametro N5 rappresenta un indicatore economico discendente dalla collocazione degli identificatori *LCN* nei previsti blocchi di numerazioni riservati dalla pianificazione. Nel caso dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali è evidente che l'attribuzione di un *LCN* del primo arco³¹ introdurrà vantaggi rispetto ad una nei successivi archi³².

Parametro N6

Il parametro N6 è relativo alla collocazione dell'identificatore all'interno dell'arco di numerazione, diviso in blocchi. Sul punto, va detto che tale argomentazione acquisisce particolare importanza nel *range* di *zapping* dell'utente medio, che si spinge nella consultazione dei canali attraverso la funzione “+” e “-” del telecomando generalmente non oltre i numeri 30/35, oltrepassando tale “soglia” sulla base delle frequenze conosciute in forza di informazioni a lui note a vario titolo o incidentalmente (cfr. parametro N7). Va pertanto da sé che, relativamente ai fornitori di servizi di media audiovisivi, la collocazione dell'identificatore nel primo blocco (numerazioni da 10 a 19) del primo arco di numerazione (numerazioni da 1 a 99) determina un vantaggio notevole rispetto ai blocchi successivi.

³¹ 1° arco (1-99) canali nazionali e locali.

³² Es.: pubblicità di determinati canali su numerazioni più o meno remote.



Parametro N7

Per quanto attiene al parametro N7, cioè al valore legato alla cosiddetta “pre-sintonizzazione”, non ne va trascurata la valenza qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia particolarmente radicato sul territorio, ovvero qualora la numerazione sia immediatamente successiva o precedente a quella di un programma di alta attrattività³³. Quest’ultimo fenomeno può determinare la frequentazione di programmi immediatamente limitrofi ad altri “*per attrazione*”³⁴. L’evento in questione determina un plusvalore incidentale, che accresce all’aumentare dell’identificatore *LCN*: l’effetto trainante è infatti di modesta rilevanza nel *range* di canali sintonizzati normalmente con la funzione +/- del telecomando³⁵, in quanto l’utente sottopone, comunque, a scansione l’intera sequenza, normalmente del *range* 1-35³⁶, mentre diviene sempre più importante in presenza di numerazioni scarsamente frequentate (cioè che lo sono pressoché esclusivamente in occasione della ricerca di programmi specifici³⁷). Ovviamente la stima della rilevanza dell’effetto traino è una valutazione contingente, attesa la strettissima connessione con *l’audience* del programma o dei programmi con numerazione limitrofa, sicché, a differenza di altri parametri che mantengono una certa stabilità nel tempo, quella in parola necessita di una costante conferma o rideterminazione.

Parametro N8

Il parametro N8 è connesso alla tipologia per genere di programmazione³⁸ dell’autorizzazione associata all’identificatore *LCN*. Detta circostanza, oltre a riverberarsi evidentemente sull’arco di numerazione³⁹, introduce limiti al contenuto veicolabile, sicché un identificatore *LCN* relativo ad un prodotto tematico avrà un valore minore rispetto ad un contenuto semigeneralista che, a sua volta, sarà inferiore a quello di un programma generalista. Le autorizzazioni in ambito locale costituiscono genere a sé stante e risentono dei limiti alla programmazione essenzialmente dovuti alla vigente normativa ed ai codici di autoregolamentazione⁴⁰.

Parametro N9

Il parametro N9 riguarda gli effetti della progressiva affermazione delle tecnologie per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alternative al *DTT*. Tale parametro considera, pertanto, il consolidamento di

³³ *cd.* “*effetto traino per vicinanza*”.

³⁴ L’utente che cerca un programma d’interesse può facilmente capitare casualmente sulla numerazione limitrofa, superiore o inferiore, con conseguente occasionale possibilità di sperimentarne la bontà contenutistica, favorendo, in caso di condivisione del telespettatore, una successiva sintonizzazione.

³⁵ *cd.* zapping;

³⁶ come si è detto a riguardo del parametro N6.

³⁷ Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, la scansione sequenziale (*cd.* zapping o funzione +/-) di norma termina intorno ai numeri 30-35.

³⁸ Generalista, semi-generalista, tematico.

³⁹ considerata la destinazione specifica in funzione del genere di programmazione.

⁴⁰ Vedi il “*Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive*”; il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”; ecc...



soluzioni alternative alla fruizione delle trasmissioni televisive *DTT*, tenendo conto che, per quanto attiene ai formati *IP/Web*, si tratta di progressivo sviluppo naturale⁴¹.

La problematica è rilevante nella misura in cui l'affermazione di *standard* per la fruizione delle trasmissioni tv digitali è destinata a provocare una progressiva migrazione dell'utenza verso le nuove piattaforme.

Quindi, il parametro N9 fa riferimento all'impatto che gli standard digitali avranno sul mercato e sui telespettatori, così modificando le abitudini d'ascolto dell'utenza di riferimento nella direzione delle trasmissioni effettuate con nuovi formati digitali, a discapito di quelli *DTT*. Pertanto, a differenza del contesto attuale, nel quale la fruizione del *medium* televisivo ha luogo sostanzialmente attraverso le trasmissioni in *DTT*, in un prossimo futuro la ricezione delle trasmissioni sarà frazionata in maniera più o meno rilevante sui vari formati digitali che affiancheranno la diffusione con tecnologia digitale terrestre⁴².

A mente del ragionamento che precede, il parametro N9 contribuisce a diminuire il punteggio attribuito all'identificatore *LCN*, nella misura in cui l'aumentare della fruizione delle nuove tecnologie digitali determina un deprezzamento del ruolo strategico ad oggi rivestito dai *network provider* che trasportano i contenuti cui gli *LCN* sono associati, per sottrazione di utenti.

Relativamente all' anno di riferimento per la presente valutazione, a tale parametro veniva assegnato convenzionalmente **un valore negativo che è fissato in -7.**

Parametro N10

Il parametro N10 esprime una valutazione in merito alla memorizzabilità da parte dell'utente di un identificatore *LCN* nel relativo arco di numerazione (es. 99, 111, 222, 666, ecc.).

d) Stima economica LCN

La necessità di determinare il valore economico di un identificatore *LCN* ha suggerito di definire un **peso monetario**, da abbinare al punteggio derivante dalla valutazione qualitativa di cui al paragrafo precedente, tramite **la definizione di un coefficiente correttivo dimensionale** che consente di trasformare in valore economico (e quindi in €) il risultato, puramente numerico, della valutazione qualitativa medesima.

La valorizzazione del coefficiente correttivo nasce dalla conoscenza del mercato derivante dall'esperienza acquisita dalla struttura **CONSULTMEDIA®** nella pluriennale attività di coordinamento delle attività di negoziazione per la compravendita di autorizzazioni per fornitori di servizi di media audiovisivi e dati.

In dettaglio:

$$\text{valorizzazione economica} = \sum_{i=1}^n (N_i * Q_i + \dots + N_{10} * Q_i)$$

⁴¹ Legato all'espansione della banda larga e comunque della fruizione di internet.

⁴² In pratica, si riproporrà (con effetti e tempistiche in questo momento di difficile previsione) il fenomeno della migrazione della ricezione delle trasmissioni radiofoniche dalla banda *AM* (modulazione di ampiezza) alla *FM* (modulazione di frequenza). Tale fenomeno ha caratterizzato gli anni '70 e '80 del secolo scorso, portando ad una progressiva disaffezione dell'utenza dalla prima modalità di fruizione del *medium* alla seconda, incidendo inevitabilmente sul valore delle infrastrutture in onde medie (*AM*), che hanno perso, nel tempo, il valore iniziale.



dove:

- ✓ N è la valutazione qualitativa del parametro n-esimo;
- ✓ Q_f è il coefficiente correttivo del singolo identificatore LCN.

Il coefficiente Q_f così definito permette di **stimare il valore complessivo dell'identificatore LCN partendo dalla somma dei valori numerici attribuiti ad ogni singolo parametro N.**

Il coefficiente Q_f

Il coefficiente Q_f è, in senso lato, assimilabile al “prezzo al mq” utilizzato come grandezza unitaria nelle compravendite immobiliari.

Tuttavia, contrariamente a tale ambito, dove il grandissimo numero di compravendite concluse annualmente, congiunto alla facile semplificazione della casistica, può portare ad una standardizzazione su base statistica delle tipologie di vendita per aree topo-socio-demografiche, nel **caso di alienazione di identificatori LCN non è possibile una normalizzazione delle tipologie di vendita, atteso il relativamente basso numero di eventi per anno e la specificità dei medesimi.**

In altre parole, ogni atto di compravendita, in questo settore, è un caso a sé, difficilmente assimilabile ad altri.

Il coefficiente Q_f esprime e compendia, pertanto, in un valore economico unitario una serie di informazioni che indicano lo **stato di salute dell'i-esimo identificatore LCN oggetto di compravendita e nasce da una sorta di cartella clinica del bene**, spesso dai contenuti comprensibilmente sensibili e riservati, che derivano dall'esperienza maturata nel settore, nonché da una **preventiva attività d'indagine tecnica in ordine ai tratti caratteristici, con riferimento anche alle relative criticità diffusive.**

Indicazione del coefficiente correttivo Q_f

TELESTENSE		
LCN	Ambito	Q_f espresso in €
19	Regione Emilia Romagna	6 120,00

e) Valore economico dell'identificatore LCN

	Parametro	Valore LCN 19 espresso in €
N1	Valore dell'area di copertura	48 960.00
N2	Importanza dell'area servita sotto l'aspetto demografico	48 960.00
N3	Importanza dell'area servita sotto l'aspetto commerciale	48 960.00



	Parametro	Valore LCN 19 espresso in €
N4	Disponibilità alternativa di altri identificatori LCN	24 480.00
N5	Arco di numerazione	48 960.00
N6	Blocco di numerazione	55 080.00
N7	Valore del livello di presintonizzazione	42 840.00
N8	Tipologia per genere di programmazione dell'autorizzazione associata	18 360.00
N9	Affermazione tecnologia digitale non in DTT	-42 840.00
N10	Memorizzabilità dell'identificatore LCN	55 080.00
	Totale	348.840,00

f) Conclusione

Con riferimento a quanto sopra esposto, ed applicando i criteri predetti, pare congruo determinare il valore dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale della società R.E.I. S.r.l. in l.g. con attribuita la numerazione *LCN* esaminata, secondo le cifre riportate nella seguente tabella:

marchio/palinsesto TELESTENSE	Valore economico espresso in €
Autorizzazioni fornitore servizi media audiovisivi	5.000,00
Numerazione LCN 19 – Regione Emilia Romagna	348.840,00
Totale	€ 353.840,00



CONCLUSIONI

Con riferimento a quanto esposto nelle pagine precedenti, è possibile stimare il valore dell'asset radiotelevisivo preso in esame come segue:

<i>R.E.I. S.r.l. in l.g.</i>	<i>Composto da:</i>	<i>valori in €</i>
a)	Autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati "TELESTENSE"	€ 5.000,00
b)	Numerazione LCN 19 Emilia Romagna	€ 348.840,00
	Totale	€ 353.840,00

Con espressa riserva di produzione documentale e testimoniale a supporto, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si saluta cordialmente.

Legnano, 09/04/2026

Massimo Rinaldi
 dott. ing. Massimo Rinaldi

